

Affidamento dei figli nel divorzio

1 Aprile 2021



Quando i genitori sono divorziati chi deve occuparsi dei bambini?

Tu e tuo marito avete deciso di porre fine al vostro matrimonio. Inutile provare a salvare il rapporto, entrambi non siete più innamorati e volete prendere strade diverse. Ti dispiace solo per i bambini perché sono ancora molto piccoli e non vuoi che soffrano per questa situazione. In questo articolo parleremo dell'affidamento dei figli nel divorzio. Devi sapere che quando due genitori si lasciano definitivamente, eventuali bambini vengono generalmente affidati a tutte e due gli ex coniugi con collocamento prevalente presso uno dei due. In questo modo, si tutela il diritto dei minori di mantenere un rapporto sano e continuativo sia con la madre che con il padre, nonostante gli stessi non stiano più insieme. Raggiunta la maggiore età, invece, i figli saranno liberi di decidere con chi vivere. Ma procediamo con ordine e cerchiamo di affrontare la questione punto per punto.

Indice

- [1 Cos'è il divorzio?](#)
- [2 Quali sono le tipologie di divorzio?](#)
- [3 Affidamento dei figli nel divorzio](#)
- [4 In quali casi si può chiedere il divorzio?](#)

Cos'è il divorzio?

Il divorzio rappresenta il rimedio definitivo alla crisi coniugale. Questo vuol dire, più precisamente, che se il matrimonio è stato celebrato con rito concordatario, lo stesso non produce più effetti per l'ordinamento civile, ma continua ad essere valido per la Chiesa (a meno che non intervenga una pronuncia di nullità da parte del tribunale ecclesiastico). Se, invece, la coppia si è sposata in Comune, allora la pronuncia di divorzio determina lo scioglimento del vincolo.

Quali sono le tipologie di divorzio?

Il divorzio può essere:

- consensuale: se richiesto da entrambi i coniugi, i quali raggiungono un'intesa in ordine al mantenimento, all'assegnazione della casa, all'affidamento dei figli, ecc. In caso di accordo, quindi, è possibile presentare un ricorso congiunto in tribunale oppure stipulare una convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati o, ancora, rendere una dichiarazione congiunta dinanzi al sindaco del Comune (sempre che non ci siano figli minori, incapaci o portatori di handicap gravi o non autosufficienti economicamente);
- giudiziale: se non si raggiunge un accordo, ciascuno può depositare un ricorso dinanzi al giudice, il quale ha il compito di accertare la sussistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da causare un pregiudizio per i figli.

Affidamento dei figli nel divorzio

Quando marito e moglie si lasciano, è necessario disciplinare l'affidamento dei figli minori (se presenti). Nella maggior parte dei casi, i giudici optano per il regime condiviso (o congiunto) che consente alla madre e al padre di esercitare la responsabilità genitoriale in modo paritario e, quindi, di avere un ruolo centrale nella vita dei loro bambini. Ciò vuol dire, in altri termini, che entrambi adotteranno congiuntamente tutte le decisioni più importanti nell'interesse dei minori, dall'educazione all'istruzione (ad esempio, quale sport far praticare al figlio), e disgiuntamente le questioni meno rilevanti.

Per ragioni logistiche, il giudice solitamente dispone che il minore continui a vivere con la mamma nella casa coniugale. In tal caso, si parla di collocamento prevalente che riguarda appunto la residenza del bambino e che consente all'altro genitore (il papà) di esercitare il suo diritto di visita secondo i tempi e le modalità previste dal tribunale.

Se, invece, uno dei genitori è ritenuto inadeguato a crescere il figlio, allora il giudice adotterà il regime di affidamento esclusivo. Un'eccezione alla regola che ricorre, in particolare, tutte le volte in cui il padre o la madre:

- sono violenti;
- sono affetti da malattie di tipo psichico;
- trascurano il minore o violano sistematicamente gli obblighi di cura e sostegno (ad esempio, in caso di omesso pagamento dell'assegno di mantenimento);
- impongono al figlio un certo orientamento religioso;
- fanno uso di sostanze alcoliche o di stupefacenti.

Se si verifica una delle suddette ipotesi, è possibile chiedere ed ottenere l'affidamento esclusivo con la conseguenza che il genitore non affidatario sarà esonerato dalle decisioni nell'interesse dei figli, pur conservando la possibilità di ricorrere al giudice qualora le ritenga pregiudizievoli per gli stessi.

Naturalmente, in entrambi i casi, i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie capacità. È chiaro, quindi, che se ad esempio la mamma non lavora, toccherà al papà corrispondere un contributo economico mensile che tenga conto delle esigenze del figlio e del suo tenore di vita goduto quando i genitori non erano ancora separati. Tale contributo, però, copre solamente le spese ordinarie, cioè quelle necessarie a soddisfare le esigenze quotidiane del minore (abbigliamento, libri scolastici, trasporto, ecc.). Tutte le altre spese straordinarie per far fronte ad eventi imprevedibili oppure eccezionali (ad esempio, un intervento chirurgico, un paio di occhiali da vista, ecc.) devono essere preventivamente concordate e ripartite tra gli ex coniugi nella misura del 50%.

In quali casi si può chiedere il divorzio?

Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere richiesti nel caso in cui la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita a causa di una delle seguenti ipotesi:

- separazione personale protrattasi per almeno 12 mesi (se giudiziale) o 6 mesi (se consensuale);
- condanna definitiva di un coniuge all'ergastolo per un reato grave non colposo oppure a pena detentiva per il delitto di incesto, violenza sessuale o per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione, per omicidio volontario di un figlio oppure per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
- mancata consumazione del matrimonio;
- rettificazione del sesso con sentenza passata in giudicato;
- scioglimento o annullamento del matrimonio contratto all'estero dal coniuge cittadino straniero.

(da www.laleggepertutti.it)